

sione.

Ciò premesso, e tenuto presente che quasi tutte le Ditte, che hanno ceduto all'Istituto le annuità, cui erroneamente è stato applicato il R. D. L. 22 ottobre 1932, hanno ancora operazioni in corso con questo Istituto, pur essendo indiscutibile il buon diritto dell'Istituto stesso di pretendere, per tutte le annuità acquistate, l'esecuzione integrale dei contratti già stipulati, si potrebbe forse addivenire al seguente accomodamento:

1°) mettere a carico dei concessionari di lavori il danno derivante all'Istituto dalla riduzione delle annuità scontate anteriormente al 1° novembre 1932, ed alle quali lo Stato ha creduto di potere applicare il decreto 22 ottobre 1932 relativo alla riduzione del saggio al 6.50%.

Le somme costituenti tale perdita potrebbero essere tratte dall'Istituto, da quelle spettanti ancora alle Ditte, per operazioni in corso.

2°) ordine alla richiesta delle Ditte per la riduzione al 6.50% del tasso di sconto delle annuità acquistate dall'Istituto, anteriormente al 1° novembre 1932, ad un saggio di sconto superiore al 6.50%, ma che vengono liquidate dallo Stato con decreti successivi al 1° novembre 1932 e quindi in base al sag.